

Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura



Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1** Il Comune di S. Antonino fa capo, per la consegna dei rifiuti, al Consorzio servizio raccolta spazzatura Sud Bellinzona.
- Art. 2** Il servizio di raccolta viene effettuato secondo le disposizioni stabilite dalla Delegazione consortile d'intesa con il Municipio. Se uno dei giorni di raccolta cade in giorno festivo, il servizio sarà effettuato il giorno susseguente o precedente.
- Art. 3** La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, le abitazioni secondarie, gli esercizi pubblici, i negozi e i commerci in genere, i laboratori, i magazzini, gli uffici, le industrie.
- Art. 4** In casi particolari il Comune si riserva di non eseguire la raccolta dei rifiuti delle industrie, obbligando l'utente a provvedervi secondo le disposizioni fissate dal Municipio.
- Art. 5** Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare dall'obbligo della consegna al servizio comunale, l'utente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti.

TITOLO II

Genere di raccolta dei rifiuti

- Art. 6** La raccolta dei rifiuti è distinta in:
- raccolta rifiuti domestici
 - raccolta separata del vetro d'imballaggio
 - raccolta separata della carta e cartonaggi
 - raccolta separata degli oli esausti (minerali e vegetali)
 - raccolta ingombranti
 - raccolta separata PET e recipienti di plastica
 - raccolta separata delle batterie (escluse quelle delle automobili)

- raccolta separata di rifiuti vegetali provenienti dai giardini
- raccolta separata dei frigoriferi che devono essere muniti dell'apposita etichetta
- raccolta separata delle lattine
- raccolta separata dei rifiuti speciali secondo indicazioni specifiche.

Art. 7 Sono considerati rifiuti destinati alla raccolta ordinaria:

- i rifiuti solidi
- i rifiuti domestici
- i rifiuti di cucina
- le ceneri e le scorie totalmente separate
- ogni altra specie di rifiuti proveniente dalla pulizia dei locali di abitazione, negozi, ecc.

Art. 8 Sono esclusi dalla raccolta ordinaria:

- tutti i rifiuti e materiali per i quali vi sono a disposizione gli appositi contenitori
- la carta e i cartonaggi
- i materiali ingombranti per i quali vi è una raccolta separata
- i materiali che per la loro natura sono considerati pericolosi
- i materiali provenienti da demolizioni, calcinacci, stallatico
- carogne di animali e scarti di macellazione che dovranno essere consegnati al centro di raccolta
- i rifiuti dei giardini, siepi, orti per i quali è in funzione il centro di compostaggio
- sostanze chimiche e veleni per i quali esiste una raccolta separata secondo specifiche indicazioni.

Art. 9 I materiali ingombranti devono essere deposti in modo ordinato vicino ai contenitori e al più presto il giorno precedente la raccolta.

I giorni di raccolta sono stabiliti dagli organi del Consorzio.

I materiali ingombranti devono avere un peso massimo di 50 kg e una lunghezza massima di ml 2.

Art. 10 Il vetro d'imballaggio deve essere depositato nell'apposito contenitore separato accuratamente per colore. Gli imballaggi di vetro devono essere vuoti, senza tappi e parti di metallo; ai fiaschi deve essere tolta l'impagliatura.

Art. 11 La carta deve essere legata in mazzi e deposta vicino ai contenitori al più presto il giorno precedente la raccolta.

I giorni di raccolta sono stabiliti dagli organi del Consorzio.

Gli imballaggi di cartone devono essere convenientemente piegati affinché occupino il minor spazio possibile.

TITOLO III

Recipienti per la raccolta

- Art. 12** I rifiuti devono essere messi negli appositi sacchetti di plastica o di altro materiale atto allo scopo e depositati nei contenitori.
- Art. 13** I contenitori sono messi a disposizione dal Comune. Il Municipio può tuttavia imporre ai privati l'acquisto di un adeguato numero di contenitori se si verificano le seguenti condizioni:
- immobili con sei o più appartamenti
 - industrie, negozi, ristoranti, commerci, ecc. a dipendenza del volume dei rifiuti.
- Art. 14** Il Municipio provvede alla pulizia e alla disinfezione dei propri contenitori due volte all'anno.
- Pure i proprietari dei contenitori privati dovranno eseguire la pulizia e la disinfezione a loro spese.
- Art. 15** È proibito depositare i sacchi dei rifiuti all'infuori dei punti di raccolta (contenitori) e nei cestini pubblici destinati ai passanti.
- Art. 16** È proibito depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati e in particolare è severamente proibita la discarica nei corsi d'acqua.

TITOLO IV

Tasse

- Art. 17** Le tasse per la raccolta della spazzatura sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale e entro i limiti definiti dall'articolo 17 del Regolamento

	<u>minima</u>	<u>massima</u>
1. Economie domestiche		
economie domestiche primarie e secondarie	100.—	200.—
2. Commerci		
Bar, ristoranti e pizzerie		
sino a 100 mq di superficie utile	200.—	1'000.—
ogni 50 mq in più	100.—	400.—

	<u>minima</u>	<u>massima</u>
Esercizi pubblici con alloggio		
sino a 100 mq di superficie utile	500.—	2'000.—
ogni 200 mq in più	100.—	400.—
Uffici, studi professionali, banche, saloni da parrucchiere, casi particolari		
sino a 100 mq di superficie utile	100.—	600.—
ogni 200 mq in più	100.—	300.—
Negozi		
sino a 100 mq di superficie utile	200.—	1'000.—
ogni 200 mq in più	100.—	600.—
Artigiani, garages, carrozzerie, laboratori, depositi, commerci in genere o altre attività aziendali		
sino a 100 mq di superficie utile	150.—	600.—
ogni 200 mq in più	100.—	300.—
Aziende agricole	200.—	600.—
3. Industrie		
ogni 100 mq di superficie utile	50.—	100.—
ogni 10 dipendenti	150.—	300.—
tassa minima	500.—	1'000.—

Art. 18 Le tasse sono prelevate in una sola volta e il pagamento deve avvenire entro la data indicata.

In caso di mancato pagamento si procederà per via esecutiva.

Se l'assoggettamento della tassa si verifica o decade nel corso dell'anno, il calcolo sarà fatto pro-rata, ritenuta comunque una tassa minima di fr. 20.—

TITOLO V

Disposizioni finali

Art.19 Eventuali reclami concernenti il servizio devono essere inoltrati al Municipio.

- Art. 20** Infrazioni al presente regolamento sono passibili di multa conformemente agli articoli 145 e seguenti LOC e 136 e seguenti del Regolamento comunale, riservata l'azione per il risarcimento dei danni.
- Art. 21** Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali e federali in merito.
- Art. 22** Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore il 1. gennaio 1986.

Approvato dal Consiglio comunale il 28 aprile 1986.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 17 luglio 1986.

La modifica dell'articolo 17 è stata approvata dal CC il 30 agosto 1993 e ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 ottobre 1993.

Le modifiche agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17 e 18 sono stati approvati dal CC tramite MM n. 12/96 ed entrati in vigore dal 1. gennaio 1997.